

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 002/CGF– RIUNIONI DEL 2, 3, 5 E 6 LUGLIO 2012**

Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

11) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €50.000,00, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

Con reclamo ritualmente proposto, l’A.C. Siena Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata alla stessa irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell’ammenda di €50.000,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per la partecipazione del Carobbio, nel periodo di vigenza del suo tesseramento con l’A.C. Siena S.p.A. (luglio 2010/luglio2011), all’associazione ex art. 9 C.G.S..

Con provvedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp in data 8.5.2012, pervenuto alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 9/5/2012, il Procuratore Federale ha deferito alla detta Commissione la società A.C. Siena S.p.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato Carobbio dal 9.7.2010 al 6.7.2011. La Procura Federale ha quindi richiesto la condanna al pagamento di un’ammenda per €50.000,00.

In ordine alla responsabilità della società odierna reclamante, per il comportamento del proprio tesserato Carobbio, la Commissione Disciplinare Nazionale ha precisato che *“la partecipazione alla associazione prescinde dalla commissione di singoli illeciti ed è strettamente collegata all’esistenza dell’associazione stessa e che non sono stati dedotti o comunque acquisiti elementi idonei a dimostrare che essa non abbia continuato a operare anche successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento. D’altra parte, non risulta alcun elemento che possa far ritenere provata la definitiva fuoriuscita dei deferiti dall’associazione, considerando in particolare che la dichiarazione autoassolutoria del Carobbio sul punto appare strumentale e, comunque, non suffragata da altri riscontri tali da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con l’associazione”*.

Ha ulteriormente osservato la Commissione Disciplinare Nazionale, quanto al tema della responsabilità oggettiva, che questa *“trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva.*

Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società

stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato".

La Commissione Disciplinare Nazionale ha quindi inflitto all'A.C. Siena Calcio S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €50.000,00.

Avverso la detta sanzione è dunque interposto il reclamo in esame.

Lamenta, innanzitutto, la reclamante la insufficienza della motivazione della deliberazione assunta, laddove in particolare la C.D.N. rileva che: *"D'altra parte, non risulta alcun elemento che possa far ritenere provata la definitiva fuoriuscita dei deferiti dall'associazione, considerando in particolare che la dichiarazione autoassolutoria del Carobbio sul punto appare strumentale e, comunque, non suffragata da altri riscontri tali da far ritenere accertata la sussistenza di un momento di definitiva cesura con l'associazione"*.

Nella sostanza, l'avviso della reclamante è, di contro, nel senso che nel corso della Stagione Sportiva 2010/2011 (quella cioè durante la quale è stato tesserato con A.C. Siena S.p.A.) il Carobbio non ha fatto parte dell'associazione ex art. 9 C.G.S., non essendo peraltro contestata al citato calciatore nessuna figura di illecito sportivo ex art. 7 C.G.S. durante la vigenza del suo tesseramento con A.C. Siena S.p.A.. O comunque gli elementi probatori forniti dall'organo inquirente nel corso delle indagini e quelli ravvisati dalla C.D.N. sono, ad avviso della reclamante, del tutto insussistenti. Anzi, depongono nel senso di far ritenere che il Carobbio, nel corso della Stagione Sportiva 2010/2011, non abbia affatto partecipato alla supposta associazione.

A tal fine, la reclamante richiama le parole dello stesso Carobbio (cfr. deposizione del 29 Febbraio 2012 dinnanzi alla Procura Federale) il quale testualmente afferma :

"Al termine della stagione sportiva 2009/2010, consapevole del mio coinvolgimento nelle gare sopra indicate, decisi di interrompere ogni rapporto con gli slavi, evitando anche con Gervasoni di affrontare argomenti attinenti eventuali combine. Arrivato a Siena, come di consueto, verso la fine del campionato, intorno a marzo, incontrai in un ristorante alla periferia di Siena il Gervasoni, Gegic ed Ilievski, come da loro richiesta e questa fu la prima e l'ultima occasione in cui vidi quest'ultimo. Nel corso della cena dopo avermi raccontato di Siena/Piacenza già combinata e di Atalanta/Piacenza che si apprestavano a combinare, cercarono di convincermi a manipolare le successive gare del Siena. Offerta che rifiutai categoricamente."

Ed ancora: *"Avendo gli zingari preso atto del mio diniego a farmi nuovamente coinvolgere in alterazioni di gare, non mi contattarono più"*.

La reclamante Siena affronta anche un altro profilo che investe la stessa qualificazione della condotta del Carobbio. In altri termini, muovendo dall'assunto per cui *"per l'appartenenza ad un'associazione a delinquere, si richiede non solo che ciascun partecipante sia consapevole del "disegno comune" ma anche che sia consapevole dei "reciproci vantaggi" che riceve dagli altri e dalla commissione dei reati fini"* e che *"si richiede altresì che sussista una "effettiva partecipazione attiva" di ciascun partecipante al programma criminoso dell'associazione"*, allora deve escludersi, ad avviso della reclamante, del tutto la ricorrenza di tali condizioni nel caso di specie. E ciò non essendovi *"partecipazione attiva"* da parte del Carobbio (perlomeno nel corso della Stagione Sportiva 2010/2011); e così nessuna *"volontà di appartenenza"* a questa associazione. Sotto altro profilo, poi, la reclamante rileva che l'art. 9 C.G.S., differentemente dall'art. 416 c.p., non fa alcun riferimento letterale alla *"partecipazione"* prendendo solo in esame, da un lato, la condotta di chi *"si associa"* allo scopo di commettere illeciti e, dall'altro, quella di chi *"promuove"*, *"costituisce"* e *"gestisce"* l'associazione. In altri termini, secondo questa tesi, il Legislatore Regolamentare, in altre parole, non ha normativamente previsto la autonoma fattispecie della *"partecipazione"* al sodalizio di cui all'art. 9 C.G.S..

Di qui, in conclusione, la richiesta di, in via principale, accogliere i motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto, con conseguente proscioglimento della esponente Società A.C. Siena S.p.A. da ogni addebito e revoca e/o annullamento della sanzione dell'ammenda di €

50.000,00 irrogata in *prime cure* e, in via subordinata, di irrogare ad A.C. Siena S.p.A. la sanzione economica minima che sarà ritenuta di giustizia.

All'udienza di discussione, fissata dinanzi la C.G..F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore della reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Premesso quanto innanzi esposto, ritiene questa Corte che le prospettazioni difensive della reclamante, seppur articolate, non siano in grado di scalfire i presupposti che hanno portato a ritenere comunque configurabile, nella specie, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, correttamente sanzionata – quanto all'ammontare dell'ammenda - per come deliberato dalla C.D.N..

Va innanzitutto ricordato, sul punto della individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito associativo previsto e punito dall'art. 9 C.G.S., che è ciò che si imputa al Carobbio (donde, per responsabilità oggettiva, al Siena) che, come questa Corte ha già invero osservato (cfr., in particolare, Com. Uff. n. 30/CGF del 18 agosto 2011), a dar vita al sodalizio riconducibile alla previsione dell'art. 9 più volte citato concorre una pluralità di elementi materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell'uso di mezzi idonei a favorire la costante e assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra essi, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell'azione propria e di quella degli associati – o dell'associato – di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell'attività di scommessa, nell'abitudine di quest'ultima, nella finalizzazione ad essa – ed ai desiderati benefici pecuniari - delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita). Del resto, la già citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte ha pure rilevato che né la lettera e né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 C.G.S. predicano la necessità tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Essendo, piuttosto, necessaria la stipulativa convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione ad ogni dispiegamento di condotta. È, quindi, da ritenere che la radice della figura di illecito federale di recente conio consista nella esigenza punitiva di condotte frutto di un patto antiggiuridico, rivolte al conseguimento, tramite circoscritti apporti individuali, ad un comune, illecito vantaggio. Si è parimenti affermato da queste Sezioni Unite che la comunanza di scopi e la solidità dell'assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta.

Ciò premesso, una lettura attenta di tutti gli interrogatori resi dal Carobbio, consente di rilevare come il medesimo, dopo aver dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con gli "slavi" al termine della Stagione Sportiva 2009/2010 e di non avere più accettato altre proposte di alterazione di gare, abbia comunque continuato a partecipare, seppure con altri interpreti e con altre modalità, alla *combine* di gare del Siena, non oggetto del presente procedimento, ma per le quali ha reso ampia confessione, non mostrando affatto una dissociazione, né tantomeno, alcuna respiscenza, evidenziata, quindi, solo successivamente al suo arresto.

Del resto, ferma la natura permanente del reato associativo (anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati), la cessazione della partecipazione al sodalizio può essere ritenuta solo in presenza della prova di un atto di dissociazione e quindi di un recesso volontario che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente ed univoca e non in base ad elementi indiziari di incerta valenza (cfr. VI Cass. 21/5/98 n. 3089; II Cass. 22/3/11 n. 17100).

Nel caso di specie, quindi, a fronte di un'organizzazione stabile, ramificata e prolungata nel tempo, appare corretta la contestazione, e la conseguente irrogazione di sanzione, in mancanza di prova certa del recesso attivo del tesserato dal vincolo associativo.

In tale senso, le pur oggettivamente sintetiche considerazioni spese dall'Organo di prime cure resistono alle censure dedotte.

La sanzione inflitta, che risulta all'evidenza connessa alla responsabilità oggettiva per mera sussistenza del vincolo associativo del tesserato incolpato (ex art. 9 C.G.S.) e non dunque per la

perpetrazione di singole fattispecie di illecito, merita di essere confermata anche nel suo ammontare.

Ritiene infatti la Corte che, per quanto non via sia stata nell'avversata deliberazione una espressa esplicitazione del profilo in esame con diretto riferimento al Siena Calcio S.p.A., la Commissione Disciplinare Nazionale abbia condivisibilmente sostenuto la tesi, invero già formulata da queste Sezioni unite, del superamento di meccanicistici automatismi – in presenza del dato oggettivo dell'appartenenza del tesserato ad una data società – in sede di irrogazione di sanzione a titolo di responsabilità oggettiva.

Questa Corte ha già osservato e mette tuttavia conto in questa sede ribadire che la responsabilità oggettiva trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l'organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato. Proprio in ragione dell'esposto canone interpretativo, la Corte ritiene che la misura della sanzione legittimamente irrogata risponda proprio ad un del pari legittimo esercizio del richiamato potere di graduazione.

Il reclamo, in definitiva, va respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL SIG. FRANCO DE FALCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 9, INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMII 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

Con reclamo ritualmente proposto De Falco Franco ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata allo stessa irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione della inibizione per anni tre e mesi nove per violazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. con l'aggravante di cui al comma 6.

Nell'atto di deferimento della Procura Federale n. 8011/33pf11-12/sp/blr dell'8 maggio 2012, con specifico riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 – Stagione Sportiva 2010/2011, si legge che: *”Cassano Mario, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Passoni Dario, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Catinali Edoardo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., RICKLER Cesare, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., e De Falco Franco, all'epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A.,”* hanno, con violazione dunque dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. *“prima della gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato... Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest'ultima delle posizioni di Catinali e De Falco)”*.

Di qui, la richiesta della Procura federale di irrogazione della sanzione al De Falco Franco della inibizione per 4 anni e 6 mesi, di cui 4 anni per l'illecito sportivo e 6 mesi per l'aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara

La Commissione Disciplinare Nazionale ha con specifico riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 osservato che *“È stata raggiunta la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Cassano, Rickler e De Falco Franco, all'epoca dei fatti tesserati del Piacenza, e da Passoni, all'epoca dei fatti calciatore dell'Albinoleffe. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara, Cassano,*

Passoni e Rickler, calciatori del Piacenza, si rivolsero al Direttore Sportivo De Falco per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il calciatore Catinali, appresa l'esistenza dell'accordo, scommise sul risultato concordato una somma per mezzo di Zamperini, calciatore tesserato della Società Fidene sino al 16.9.2009, così come Cassano. Dell'accordo vennero a conoscenza anche Cossato, all'epoca dei fatti calciatore dell'Avesa, che ne approfittò per effettuare scommesse, e Gervasoni, all'epoca dei fatti calciatore della Cremonese, che omise di informarne la Procura Federale". Ad avviso della Commissione Disciplinare Nazionale "i fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinanzi all'A.G. di Cremona e alla Procura Federale, da Gervasoni, che riferisce le confidenze ricevute, dopo essere stato trasferito al Piacenza, da Cassano. Non pregiudica in alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che Cassano non le confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale in casi analoghi non trova applicazione l'art. 195 c.p.p. Le dichiarazioni di Gervasoni, credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di Cossato e perfino in quelle di Rickler, allorchè ammette l'incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, costituiscono riscontro alle accuse di Gervasoni i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e Passoni e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe)".

In definitiva, ad avviso della C.D.N., *"Cassano, Passoni, Rickler e De Falco Franco, in concorso con altri tesserati rimasti non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare scommesse dall'esito sicuro"*.

Le condotte di cui sopra integrano, secondo la C.D.N., la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6, per Cassano, Rickler ed appunto De Falco Franco.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che, tra l'altro, assuma specifico rilievo: *"quanto a De Falco Franco: la partecipazione all'illecito sportivo aggravato relativo alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale"*, così infine infliggendo la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi.

Deduce il reclamante la erroneità del fatto storico oggetto del deferimento, quale riportato dalla C.D.N., in quanto non corrispondente a quanto dichiarato dal Gervasoni, nella specie unica fonte di accusa. Più in generale, il reclamante contesta l'esistenza di un adeguato supporto probatorio a suo carico ed a sostegno di quanto gli viene imputato. Nel senso, cioè che non sussistono, nella specie, i richiesti indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, non risulterebbe il contributo causale di De Falco né chiaro il suo ruolo attivo nell'illecito. La stessa difesa del reclamante osserva come *"l'unica violazione eventualmente posta in essere sarebbe quella dell'obbligo di denuncia, così come sancito dall'articolo 7 comma 7 del codice di giustizia sportiva"*.

Di qui la richiesta del reclamante nel senso che l'adita Corte di Giustizia Federale voglia, in accoglimento del ricorso, riformare la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, annullando la decisione impugnata senza rinvio ovvero ritenere l'ipotesi di cui all'art. 7 comma 7 ed, in estremo subordine, ridurre la sanzione in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esame.

All'udienza di discussione, fissata dinanzi la C.G.F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Tutto quanto sopra riportato premesso, osserva la Corte che dalla dichiarazione resa dal Gervasoni al Pubblico Ministero di Cremona il 12 marzo 2012, relativamente ad una sorta di successiva precisazione di elementi già forniti con riguardo alla partita Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, emerge che allo stesso Gervasoni il calciatore Cassano avrebbe riferito che *"...anche prima di recarsi al campo alcuni calciatori avevano parlato in albergo con il direttore sportivo De Falco per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione che avevano preso di pareggiare..."*. Gervasoni, in buona sostanza, riferisce qualcosa che altri (Cassano) ha conosciuto da terzi (questi

ultimi, però, restando tuttavia sconosciuti). Va pure osservato che lo stesso Cassano non ha invero confermato, sul punto, le dichiarazioni di Gervasoni. Non si può, quindi, ragionevolmente affermare che *“De Falco Franco, in concorso con altri tesserati rimasti non identificati”* abbia *“posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare scommesse dall’esito sicuro”*. Tuttavia, i medesimi elementi su cui la C.D.N. ha fondato la irrogazione della sanzione avversata con il reclamo in esame testimoniano dell’oggettivo tentativo di coinvolgere il ricorrente nell’atto illecito avente ad oggetto la gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010. In effetti, ciò che risulta imputabile al ricorrente, pur destinatario di un tentativo di coinvolgimento nella combine per la gara in esame, è il non essersi attivato per denunciare il tentativo medesimo.

Ora, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo.

Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: *“I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C.”*.

La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare.

Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al De Falco, l’obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S..

Giova rammentare che lo stesso reclamante ha invero prospettato, in immediato subordine alla richiesta di annullamento della decisione impugnata senza rinvio, l’opzione di ritenere proprio l’ipotesi di cui all’art. 7 comma 7 citato.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Franco De Falco ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEL CALC. CESARE GIANCARLO RICKLER DEL MARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010 E ATALANTA – PIACENZA DEL 19.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

Con reclamo ritualmente proposto Rickler Del Mare Cesare Giancarlo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata allo stessa irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione della squalifica per anni quattro per violazione dell’articolo 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6.

Va premesso che con provvedimento n. 8011/33pf11-12/sp/blr dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale ha deferito, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Rickler Del Mare Cesare Giancarlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A. per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con riferimento a fatti relativi alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 – Stagione Sportiva 2010/2011, (*“Cassano Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Passoni Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Catinali Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Rickler Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., e De Falco Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., per avere, prima della gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con*

le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere”) ed alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 (“Cassano Mario, Rickler Cesare e Conteh Kewullay, all'epoca dei fatti calciatori della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., nonché Cossato Federico, all'epoca del fatto calciatore tesserato per la U.S. Avesa U.H.S., per avere, prima della gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, prendendo i suddetti Cassano, Rickler e Conteh contatti diretti con il Cossato ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi l'offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; fra l'altro, il Cassano prospettando al Doni una condotta finalizzata a favorire la realizzazione di una rete. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato”).

Per il Rickler la Procura Federale ha quindi chiesto la sanzione della squalifica per 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l'illecito sportivo più 6 mesi per l'aggravante (gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (gara Atalanta/Piacenza del 19/03/2011 per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti commessi).

La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, con riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, che fosse stata raggiunta la prova che la gara in questione “sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Cassano, Rickler e De Falco Franco, all'epoca dei fatti tesserati del Piacenza, e da Passani, all'epoca dei fatti calciatore dell'Albinoleffe. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara, Cassano, Passoni e Rickler, calciatori del Piacenza, si rivolsero al Direttore Sportivo De Falco per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il calciatore Catinali, appresa l'esistenza dell'accordo, scommise sul risultato concordato una somma per mezzo di Zamperini, calciatore tesserato della Società Fidene sino al 16.9.2009, così come Cassano. Dell'accordo vennero a conoscenza anche Cossato, all'epoca dei fatti calciatore dell'Avesa, che ne approfittò per effettuare scommesse, e Gervasoni, all'epoca dei fatti calciatore della Cremonese, che omise di informarne la Procura Federale. I fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinanzi all'A.G. di Cremona e alla Procura Federale, da Gervasoni, che riferisce le confidenze ricevute, dopo essere stato trasferito al Piacenza, da Cassano. Non pregiudica in alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che Cassano non le confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale in casi analoghi non trova applicazione l'art. 195 c.p.p. Le dichiarazioni di Gervasoni, credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di Cossato e perfino in quelle di Rickler, allorché ammette l'incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, costituiscono riscontro alle accuse di Gervasoni i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e Passoni e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe)”. Ha qualificato le segnalate condotte come violative, quanto all'odierno reclamante, dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6.

Con riferimento, quindi, alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che la gara in questione “è stata oggetto di decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto la sussistenza di un tentativo di alterazione da parte di tesserati in concorso con non tesserati. Sulla base delle risultanze delle ulteriori indagini svolte dalla A.G. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura Federale, è emerso che i calciatori del Piacenza disposti a manipolare la gara erano Gervasoni, Cassano, Conteh e Rickler. Cossato, all'epoca dei fatti calciatore

dell'Avesa, nei giorni precedenti la gara, nel corso di un incontro avvenuto presso un bar poco distante dallo stadio di Piacenza, promise la somma di € 90.000,00 a Gervasoni, Rickler e Cassano in caso di sconfitta. Nel contempo per la stessa gara Gervasoni e Cassano presero accordi con G.A., esponente del gruppo degli "zingari", il quale versò la somma di € 80/90.000,00. Tali circostanze sono provate, oltre che dalla citata precedente decisione di questa Commissione, dalle indagini svolte dall'A.G. di Cremona e, in particolare, dalle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese dinanzi alla stessa Autorità e confermate davanti alla Procura Federale da Doni, Gervasoni e Santoni. Tali dichiarazioni plurime, reiterate, coerenti e concordanti trovano ulteriore riscontro nelle parziali ammissioni di Conteh, Rickler e Cossato. In definitiva, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, Cassano, Rickler, Conteh e Cossato hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, accettando l'offerta di ingenti somme di denaro". Anche con riferimento a detta seconda gara, la C.D.N. ha ritenuto le rilevate condotte, per quanto ancora concerne il reclamante, come violative dell'art. 7 C.G.S., comma 1, 2 e 5, con l'aggravante di cui al comma 6.

Infine, la Commissione, ritenendo come per il Rickler assumesse specifico rilievo la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle ricordate gare Albinoleffe/Piacenza del 20.10.2010 e Atalanta/Piacenza del 19/3/2011, ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica per 4 (quattro) anni.

Con il reclamo in esame il Rickler lamenta, innanzitutto, violazione del principio di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione e violazione del principio del contraddittorio; deduce poi l'assoluta insufficienza della motivazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e comunque la sua illogicità ed erroneità in uno con la rilevata assenza dell'elemento probatorio idoneo a dimostrare il fondamento di quanto contestato al reclamante.

Conclude, dunque, perché l'adita Corte voglia dichiarare nulla e/o revocare la decisione avversata ovvero, in subordine, derubricare l'inculpazione nella diversa violazione di cui all'art. 7 comma 7 C.G.S. o art. 1 C.G.S. ed in via ulteriormente subordinata applicare una riduzione della sanzione in senso meno afflittivo in conformità alle disposizioni dell'art. 16 C.G.S..

All'udienza di discussione, fissata dinanzi la C.G.F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Il proposto reclamo non è fondato e merita di essere confermata la avversata decisione della Commissione disciplinare nazionale.

Osserva in via preliminare la Corte, con riferimento a quelle censure che, complessivamente riguardate, investono la effettività del diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, come sia innanzitutto da condividersi l'assunto espresso, sia pure in termini generali e non direttamente riferiti alla sola vicenda dell'odierno reclamante, dalla C.D.N. laddove il primo giudice osserva che a differenza del processo penale, "nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell'apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall'A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza". Costituisce affermazione invero pacifica quella per cui lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso, nel procedimento sportivo, da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. La stessa Commissione disciplinare nazionale ha del pari condivisibilmente affermato, sul punto peraltro richiamando recenti arresti del TNAS, che "per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell'ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell'ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni".

Occorre a ciò aggiungere che le esposte conclusioni si spiegano muovendo dallo storicamente radicato principio secondo cui all'autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l'ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell'ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L'organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell'ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall'ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l'ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivocche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l'autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell'approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore.

Il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. E', infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l'autonomia dell'ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall'ordinamento statale.

Ma soprattutto a quanto precede consegue che l'ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); dall'altro, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva l'osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale.

Ciò premesso in via generale è da rilevare che, in merito alla specifica posizione dell'appellante, può ritenersi la sussistenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che rendono legittima la sanzione irrogata e dunque meritevole di conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

Quanto alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, tutto muove dalla segnalazione di anomali andamenti delle scommesse sul segno X per la citata gara. Parziali riscontri all'ipotesi di combine si trovano quindi nelle dichiarazioni rese da Gervasoni sia all'Autorità giudiziaria che alla Procura federale che appunto riferisce, per quanto di relato, di aver appreso che la gara era stata appunto combinata dalle due società. Gervasoni chiarisce in particolare che il calciatore Rickler era a conoscenza del detto accordo. Ma sono soprattutto le dichiarazioni di Cossato, rese in sede di audizione il 26 aprile 2012 (cui espressamente e formalmente si rinvia) che rendono appunto poco credibile la negazione di ogni addebito da parte dell'odierno reclamante. Del resto, lo stesso Rickler ammette l'incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, per come esattamente rilevato dal giudice di prime cure, costituiscono riscontro alle accuse di Gervasoni i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e Passoni e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe).

Quanto alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, si tratta di partita già oggetto della precedente attività di polizia giudiziaria che ha trovato poi pieno sostegno nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Cremona il 28 maggio 2011. Peraltro, sulla stessa partita si è espressa la stessa Commissione disciplinare nazionale che con decisione del 9 agosto 2011 ha

inflitto sanzioni disciplinari all'Atalanta ed ai tesserati implicati nella vicenda. Ma con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dallo stesso GIP di Cremona il 9 dicembre 2011 la partita è stata di nuovo oggetto di attenzione. Gervasoni ha quindi dichiarato all'Autorità giudiziaria che il Rickler, suo compagno di squadra, lo ha presentato ai fratelli Cossato, amici di quest'ultimo e notoriamente scommettitori, disposti ad offrire la cifra di €90.000,00 per la combine della partita. L'incontro risulta accertato, come invero incontri successivi nelle settimane che hanno seguito l'incontro. Emerge con sufficiente nettezza il ruolo di mediatore di Rickler, che non ammette il secondo incontro e sminuisce la portata del primo.

Con riferimento alla somma di episodi richiamati, va pure osservato che le dichiarazioni accusatorie del Gervasoni sono ad avviso della Corte da ritenere assistite da credibilità intrinseca in ragione dell'assenza di ragioni di malanimo o rancore nei confronti delle persone (come l'appellante) di cui hanno contribuito a rivelare o chiarire aspetti di condotte illecite e dalla ricchezza delle narrazioni e dei dettagli. E comunque la loro credibilità è ulteriormente rafforzata dai significativi riscontri che le dichiarazioni stesse hanno ottenuto in forma oggettiva, come quelli appunto relativi alle gare Atalanta/Piacenza e Piacenza/Albinoleffe, per ciò che attiene sia alle testimonianze di Doni, Erodiani e Federico Cossato sia all'accertata anomalia dell'ammontare di scommesse effettuate sulla seconda delle due partite.

In conclusione, appaiono pienamente provati, e riferibili alle condotte dell'appellante, gli elementi costitutivi dell'illecito integrante violazione dell'art. 7 C.G.S..

Da questo punto di vista nessuna delle censure proposte con l'appello coglie nel segno, così come l'impianto decisorio della sentenza impugnata non può che essere confermato.

Per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, il C.G.S. prevede, in caso appunto di violazione dell'art. 7, comma 1 (illecito sportivo), che si applichi la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito. Del resto, va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.

Merita dunque conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale anche sul punto specifico della misura della sanzione, dovendosi condividere il rilievo dalla stessa Commissione riconosciuto a *“come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico”*.

Il reclamo, in definitiva, va respinto, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesare Giancarlo Rickler Del Mare e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 9 agosto 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete